

DGR 25 dd. 7.1.2008

Visti gli artt. 3 e 3 bis del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recanti, in particolare, la disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale degli enti del servizio sanitario;

Premesso che con deliberazione giuntale n. 3026, del 7.12.2006, resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione n. 0392/Pres. del 18.12.2006, si è provveduto a conferire l'incarico di direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine al prof. Fabrizio Bresadola, dal 1 gennaio 2007 per un triennio;

Preso atto che con nota del 2 gennaio 2008 il prof. Bresadola ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico in parola con un preavviso di sessanta giorni, come previsto dall'art. 6 del contratto n. 652/AP del 29 dicembre 2006, precisando, altresì, che qualora la Regione accettasse le dimissioni, le medesime potrebbero essere considerate effettive già a decorrere dal 16 gennaio 2008;

Considerato che:

- per quanto sopra, il prof. Bresadola ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dal relativo rapporto contrattuale, fermo l'obbligo succitato del preavviso sia per garantire la necessaria continuità nella conduzione aziendale, sia per consentire alla Regione l'effettuazione delle opportune valutazioni ai fini della nomina del nuovo organo di vertice;
- è opportuno effettuare la nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine quanto prima per assicurare uniformità e tempestività di gestione in relazione agli atti di pianificazione regionale;

Vista la deliberazione giuntale n. 3298 del 28/12/07, con la quale è stato approvato il nuovo elenco degli aspiranti direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale;

Preso atto che il nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine deve essere scelto tra i nominativi di cui all'elenco innanzi citato;

Rilevato che è possibile, sin d'ora, procedere all'individuazione del nuovo direttore generale della predetta Azienda, al quale conferire l'incarico già a decorrere dal 16 gennaio 2008;

Ritenuto, quindi, che non vi sono motivi che ostano all'accoglimento delle dimissioni del prof. Bresadola già a decorrere dal 16 gennaio 2008;

Dato atto che l'Azienda ospedaliero-universitaria è un ente del Servizio sanitario regionale caratterizzato da particolare complessità, sia dal punto di vista strutturale che da quello organizzativo;

Ritenuto, quindi, opportuno affidare l'incarico di direttore generale ad un soggetto che possieda conoscenze ed esperienze professionali atte a governare complessi rapporti interni ed esterni e che abbia sviluppato significative esperienze professionali nell'ambito delle strutture del servizio sanitario;

Ritenuto che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente alle predette peculiarità aziendali sia il dott. Carlo Favaretti in quanto:

- ha maturato una lunga esperienza in ambienti organizzativi del settore sanitario caratterizzati da significativa complessità, svolgendo:
 - l'attività di direttore generale dell'Azienda ULLSS n. 19 della Regione Veneto dal 23.11.1997 al 31.12.1999;
 - l'attività di direttore generale presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento, dall'1.1.2000 ad oggi;
- la sua professionalità si è sviluppata sia sul versante gestionale, che su quello sanitario, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;

Rilevato, pertanto, che il dott. Favaretti ha dimostrato di possedere un profilo professionale caratterizzato ed orientato verso problematiche organizzative, evolutive, di pianificazione e programmazione, connotate da ampia complessità;

Dato atto che la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria, con nota prot. n. 35098, del 29.11.2006 ha espresso, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lett. h), della legge regionale 9.03.2001, n. 8, l'intesa sul mandato da conferire al direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine per il triennio 2007-2009 e che tale mandato è stato già approvato con la surrichiamata deliberazione giuntale n. 3026/2006;

Ritenuto che tale mandato possa essere assegnato per il biennio 2008-2009 senza modifiche al nuovo Direttore generale con la riserva di addivenire ad una successiva intesa con la Conferenza di cui sopra per il mandato relativo al triennio 2010-2012;

Dato atto che il Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Udine, con nota prot. n. 101 del 2.1.2008, ai sensi dell'art. 5 del protocollo d'intesa Regione-Università del 9.01.2006, ha condiviso la proposta dell'Amministrazione regionale di conferire l'incarico in parola al dott. Favaretti;

Ritenuto, pertanto, di conferire, al prof. Carlo Favaretti, l'incarico di direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine;

Rilevato che, ai sensi, dell'art. 3 bis, comma 8, del D.Lgs. del 30.12.1992, n. 502, il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termine del quale si risolve salva la possibilità di rinnovo;

Atteso che:

- con la deliberazione giuntale n. 4012 del 12.12.2003, è stato approvato lo schema tipo di contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali;
- con la deliberazione giuntale n. 3017, del 14.9.2001, è stato determinato il trattamento economico spettante ai direttori generali;

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute ed alla protezione sociale, all'unanimità

Delibera

- 1.** di nominare, ai sensi degli art. 3 e 3 bis, del D.Lgs n. 502/1992, il dott. Carlo Favaretti direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine;
- 2.** l'incarico di cui al punto sub 1) sarà regolato mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato redatto sulla base dello schema tipo di cui alla deliberazione giuntale n. 4012, del 12.12.2003;
- 3.** il rapporto di lavoro del direttore generale, di durata quinquennale, decorrerà dal 16 gennaio 2008 e si risolverà allo spirare del giorno 16 gennaio 2013, salva la possibilità di rinnovo;
- 4.** il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del direttore generale sono regolamentati, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992, dal DPCM n. 502/10995, come modificato dal DPCM n. 319, del 31.05.2001;
- 5.** il direttore generale è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di programmazione regionale, pluriennale ed annuale, per l'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, nonché nel mandato di cui all'intesa richiamata in premessa;
- 6.** la valutazione dell'attività del direttore generale, sia ai fini della determinazione della quota integrativa al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto ai sensi dell'art. 3 bis del DLGS n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale.

Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.